

Prot.n. 699 c/31

Eboli, 01/02/2012

Ai Sigg. Docenti
Loro Sede

Oggetto:esami di Stato a.s.2011/2012 - formazione commissioni.

Con Circolare n.15 prot. n. 1384 del 31/01/2012 il Ministero della Pubblica Istruzione ha fornito precisazioni, indicazioni, istruzioni e chiarimenti sugli Esami di Stato per l'a.s. 2011/2012.

Nel richiamare l'attenzione delle SS.LL. sull'intera disciplina,attraverso una attenta lettura della circolare di cui sopra, reperibile sul sito www.liceogallotta.gov.it , di seguito si riportano gli aspetti salienti che riguardano la presentazione della scheda ES 1 (scheda di partecipazione alle commissioni degli esami di stato).

Dal corrente anno scolastico le domande di partecipazione (modello ES-1) vanno trasmesse esclusivamente attraverso un'istanza *on line in ambiente Polis* , sul sito www.istruzione.it ; il modello va trasmesso nel periodo dal 13 febbraio alle ore 18. del 09 marzo 2012.

Il modello cartaceo ES-I con le relative istruzioni è reperibile sulle news del sito www.liceogallotta.gov.it.

- PERSONALE OBBLIGATO ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA

Sono obbligati alla presentazione della scheda:

i Dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali di istruzione secondaria superiore ovvero ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria superiore, e i Dirigenti preposti ai Convitti nazionali e agli Educandati Femminili;

i docenti - ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all'ari. 5 della legge 3.5.1999 n. 124 e gli insegnanti di arte applicata - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, che insegnano, nelle classi terminali e nelle classi non terminali, discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell'ultimo anno dei corsi di studio, ovvero materie rientranti nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni; ovvero compresi in graduatorie di merito per Dirigente scolastico ovvero che abbiano svolto per almeno un anno nell'ultimo triennio incluso l'anno in corso le funzioni di Dirigente scolastico incaricato o di collaboratore nelle scuole di istruzione secondaria superiore;

i docenti - ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all'ari. 5 della legge 3.5.1999, n. 124 e gli insegnanti di arte applicata - con rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in

servizio in istituti statali d'istruzione secondaria superiore, che insegnano, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell'ultimo anno dei corsi di studio, ovvero materie riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all'insegnamento o idoneità di cui alla legge n.124/1999 ovvero o di titolo di studio valido per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli.

I codici delle classi di concorso (Tabelle A, C, D di cui al D.M. n.39/1998) sono allegati alla presente circolare (Ali. 11).

Si precisa che sono, comunque, obbligati alla presentazione della scheda i docenti con almeno dieci anni di ruolo, in servizio presso istituti statali di istruzione secondaria superiore, se non designati commissari interni.

Tra i docenti appartenenti alle categorie di cui sopra non sono compresi coloro che prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e i docenti di sostegno. I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno, tuttavia, la facoltà di presentare la scheda di partecipazione alla commissione d'esame in qualità di presidenti e/o commissario esterno e possono essere designati commissari interni. I docenti di sostegno possono essere designati commissari interni e hanno facoltà di presentare domanda per la nomina a presidente e commissario esterno.

Si precisa, altresì, che i docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale hanno la facoltà ma non l'obbligo di partecipare all'esame quali commissari interni od esterni.

Si richiama l'attenzione, altresì, sul fatto che il personale della scuola, appartenente alle tipologie aventi titolo alla nomina a commissario, può contestualmente chiedere anche la nomina a presidente di commissione, purché in possesso dei requisiti richiesti.

- PERSONALE CHE HA FACOLTÀ DI PRESENTARE LA SCHEDA

A - Hanno facoltà di presentare la scheda come presidenti:

i Dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali di istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria superiore;

i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo;

i ricercatori universitari confermati;

i direttori degli istituti di alta formazione artistica, musicate e coreutica (istituzioni AFAM);

i docenti di ruolo degli istituti di alta formazione artistica, musicate e coreutica (istituzioni AFAM);

i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria superiore, con rapporto di lavoro a tempo parziale, compresi i docenti tecnico pratici e gli insegnanti di arte applicata;

Dirigenti di istituti di istruzione secondaria superiore statali, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l'anno in corso);

i docenti che, prima di svolgere l'attività di sostegno, siano stati in una delle condizioni indicate dall'art.5 del D.M. n.6 del 17 gennaio 2007;

i Dirigenti scolastici e i docenti, titolari in istituti di istruzione secondaria superiore, in servizio, nel corrente anno scolastico, presso istituti di istruzione secondaria di primo grado. I dati di cui all'allegato 3 (Scheda di partecipazione, alle commissioni degli esami di Stato - Mod. ES-1) dovranno essere digitati con riferimento alla sede di titolarità, indipendentemente dalla circostanza che nella medesima sede vengano inseriti nel sistema informativo i dati relativi al Dirigente scolastico o al docente che vi prestano servizio ad altro titolo;

i Dirigenti scolastici e i docenti in situazione di handicap o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art 33 della Legge n. 104 del 5.2.1992;

i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria superiore statali, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l'anno in corso).

Si precisa che il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la partecipazione alle commissioni in qualità di Presidente dall'art. 5 del D.M. n.6 del 17 gennaio 2007, deve intendersi riferito

al servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria superiore ma anche negli altri gradi scolastici.

B - Hanno la facoltà di presentare la scheda come commissari esterni:

i docenti di ruolo, in servizio in istituti statali di istruzione secondaria superiore, con rapporto di lavoro a tempo parziale, compresi i docenti tecnico pratici e gli insegnanti di arte applicata;

i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione, che, prima di svolgere l'attività di sostegno, siano stati in una delle condizioni indicate dall'art.5 del D.M. n.6 del 17 gennaio 2007;

i docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria superiore, collocati a riposo da non più di tre anni, (incluso l'anno in corso) in considerazione dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento di cui alla legge n.124/1999 posseduta;

i docenti in situazione di handicap o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art.33 della legge n. 104 del 5/2/1992;

i docenti che, negli ultimi tre anni, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche, abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno in istituti statali di istruzione secondaria superiore e siano in possesso di abilitazione o idoneità all'insegnamento di materie comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi di insegnamento dell'ultimo anno dei corsi della scuola secondaria superiore;

Il personale di cui sopra, non in costanza di rapporto di servizio, deve dichiarare, sotto la sua personale responsabilità di trovarsi nelle situazioni indicate dalla presente circolare ai fini del conferimento della nomina; il personale medesimo può presentare la scheda modello ES-1 all'Ufficio Scolastico Provinciale della provincia di residenza.

CRITERI DI NOMINA DEI PRESIDENTI E DEI COMISSARI ESTERNI

Presidenti

Premesso che le sedi richieste possono essere distretti scolastici (ad esclusione del distretto scolastico ove è presente la scuola in cui si presta servizio, come precisato al paragrafo 2.5), comuni o province, purché comprese nella Regione di servizio e, solo per il personale non in servizio, nella Regione di residenza, le nomine sono disposte, inizialmente, considerando le preferenze espresse dagli aspiranti con lo stato giuridico A, di cui all' allegato 6 (Dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali d'istruzione secondaria superiore, ovvero ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria superiore, e i Dirigenti scolastici preposti ai convitti nazionali ed agli educandati femminili), relativamente al comune ed alla provincia di servizio e/o di residenza, considerando prioritariamente quelle relative al comune, nello stesso ordine in cui sono state indicate sulla scheda di partecipazione (modello ES-1). Prima di procedere alle nomine su preferenza delle altre categorie di personale avente titolo alla nomina a presidente, si procede alla nomina d'ufficio dei Dirigenti scolastici (stato giuridico A) di cui sopra nell'ambito del comune, e, poi, della provincia.

L'assegnazione d'ufficio viene effettuata, tenendo conto dell'eventuale opzione di gradimento, tra comune di servizio e di residenza. In assenza dell'opzione si procederà a partire dal comune di servizio. Successivamente alle nomine d'ufficio in ambito provinciale degli appartenenti allo stato giuridico A, sono disposte le nomine sulle preferenze espresse in ambito comunale e provinciale dalle altre categorie di personale, nello stesso ordine in cui sono state indicate sulla scheda di partecipazione (modello ES-1 o modello ES-2). Anche in questo caso saranno comunque considerate prioritariamente le preferenze relative al comune di servizio e/o residenza. A seguire, si procede alla nomina d'ufficio, nell'ambito del comune ed eventualmente in quello della provincia, degli aspiranti, ad esclusione di quelli con lo stato giuridico A in quanto già trattati. L'assegnazione d'ufficio sarà effettuata considerando l'eventuale opzione di gradimento, tra il comune di servizio e di residenza, per una eventuale nomina d'ufficio. In assenza dell'opzione la procedura opererà a partire dal comune di servizio. Relativamente alle fasi di

nomina d'ufficio, nell'ambito della provincia, l'ordine di assegnazione, sia per i Dirigenti scolastici sia per i docenti, è quello di cui alla tabella di viciniorità, utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra i comuni della provincia. Esaurite le fasi territoriali relative agli ambiti comunale e provinciale, qualora non sia possibile effettuare - in base alle disposizioni sopraindicate - le nomine dei presidenti per tutte le sedi di esame, si procede, in ambito regionale, alla designazione dei presidenti delle rimanenti commissioni, disponendo le nomine nei confronti degli aspiranti che non hanno ottenuto la nomina nel corso delle fasi precedenti, nel rispetto dell'ordine di precedenza di cui all'art. 5 del Citato DM 17 gennaio 2007, n.6, prioritariamente nell'ordine delle preferenze espresse per i comuni della regione di servizio o residenza e, successivamente, d'ufficio, a partire dalla provincia limitrofa eventualmente indicata quale più gradita nel caso di nomina d'ufficio.

Ove si renda necessario procedere alla nomina d'ufficio al di fuori della provincia, l'assegnazione alle sedi nell'ambito della Regione viene disposta sulla base delle tabelle di viciniorità tra comuni della stessa provincia e tra province della Regione. In particolare, le nomine vengono così effettuate:

1. a domanda, sulle sedi della Regione di servizio o residenza, nell'ordine in cui sono state espresse dall'aspirante;
2. d'ufficio, su tutte le altre sedi della Regione di servizio o di residenza, a partire dalla provincia limitrofa, eventualmente indicata come più gradita nel caso di nomina d'ufficio, in base alle tabelle di viciniorità tra comuni della stessa provincia e province della stessa Regione.

In ciascuna delle sopraelencate fasi di nomina, sia su preferenza che d'ufficio, gli aspiranti aventi titolo a parteciparvi vengono presi in considerazione, nel rispetto dell'ordine previsto, a parità di condizioni, in base all'anzianità di servizio e, poi, all'anzianità anagrafica.

L'assegnazione ad una sede di esame disposta, a domanda o d'ufficio, secondo i criteri sopraesposti, avviene seguendo l'ordine in cui le scuole, i distretti e i comuni sono riportati nel Bollettino Ufficiale del Ministero, contenente l'elenco delle scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica, integrato, ai fini degli esami di Stato, dall'elenco delle istituzioni scolastiche paritarie.

Qualora nel medesimo istituto risultino operanti più commissioni, verranno esaminate, ai fini dell'assegnazione, prioritariamente quelle costituite da classi dello stesso istituto e, successivamente, quelle costituite da classi di istituti diversi; in quest'ultimo caso verranno considerate per prime quelle i cui istituti appartengano allo stesso comune.

Commissari

Le nomine, tenendo presenti le preclusioni previste, sono disposte per gli aspiranti descritti con i progressivi da 1 a 6 nell'allegato n. 7 (con l'avvertenza che laddove è menzionato il possesso dell'abilitazione deve leggersi abilitazione o idoneità di cui alla legge n.124/1999), corrispondenti agli stati giuridici C, D, E, F, H ed I del modello ES-1, nel seguente ordine:

1. a domanda, sulle sedi d'esame comprese nel comune di servizio e/o residenza, nell'ordine in cui sono stati indicate tra le preferenze;
2. d'ufficio, sulle sedi d'esame relative al comune di servizio e/o residenza;
3. a domanda, sulle sedi d'esame comprese nella provincia di servizio e/o residenza, nell'ordine in cui sono state indicate tra le preferenze;
4. d'ufficio, sulle rimanenti sedi d'esame comprese nella provincia a cui appartiene il comune di residenza o di servizio, secondo l'opzione di maggior gradimento espressa dall'aspirante. In assenza dell'opzione, si opererà sulla provincia di servizio. Le sedi saranno esaminate seguendo le tabelle di viciniorità tra comuni della stessa provincia;
5. a domanda, sulle altre sedi eventualmente indicate nella scheda di partecipazione e comprese nella regione di residenza e/o di servizio;
6. d'ufficio, sulle rimanenti sedi della regione di residenza e/o servizio, a partire dalla provincia limitrofa eventualmente indicata come più gradita nel caso di nomina d'ufficio.

Alle precedenti fasi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 partecipano i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino

al termine dell'anno scolastico o fino al termine dell'attività didattica in possesso dell'abilitazione all'insegnamento delle discipline oggetto d'esame o della idoneità di cui all'art. 2 della legge 3.5.1999, n. 124. Successivamente, verranno assegnate le sedi, prendendo in considerazione il personale docente a tempo determinato, fornito di titolo di studio valido per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli (descritto con i progressivi dal numero 7 al numero 10 nell'allegato n. 7). L'assegnazione degli incarichi avverrà eseguendo nuovamente le fasi sopradescritte.

Qualora, al termine dell'esame degli aspiranti non abilitati o non in possesso di idoneità rimanessero ancora sedi da assegnare le stesse fasi territoriali saranno ulteriormente effettuate per le seguenti categorie di aspiranti, descritte ai punti 11 e 12 dell'allegato n. 7:

- docenti di istituto statale di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da non più di 3 anni (incluso l'anno in corso);
- docenti che, negli ultimi tre anni, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno in istituti statali d'istruzione secondaria superiore e siano in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento delle discipline oggetto d'esame ovvero dell'idoneità di cui all'art. 2 della legge 3.5.1999, n.124 corrispondenti agli stati giuridici L ed M del modello ES-1.

Eventuali posti ancora non coperti al termine delle fasi sopradescritte saranno assegnati direttamente dal Direttore Regionale competente.

In ciascuna delle sopraelencate fasi di nomina gli aspiranti, nel rispetto dell'ordine previsto, si terrà conto, a parità di condizione, dell'anzianità di servizio ed a parità di servizio dell'anzianità anagrafica.

Nel rispetto dei criteri di precedenza, le nomine avverranno prioritariamente in ragione della propria materia di insegnamento e, successivamente, per altra materia compresa nella propria classe di concorso. Nel caso di indisponibilità, a livello regionale, di docenti appartenenti alla stessa classe di concorso, la nomina viene disposta, ove possibile, nei confronti di docenti appartenenti a classe di concorso affine. L'assegnazione ad una delle commissioni operanti nella sede su cui viene disposta la nomina, a domanda o d'ufficio, secondo i criteri sopraesposti, avviene seguendo l'ordine in cui le scuole, i distretti e i comuni sono riportati nel Bollettino Ufficiale del Ministero contenente l'elenco delle scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica, integrato con l'elenco delle scuole non statali paritarie. Qualora nel medesimo istituto risultino operanti più commissioni, verranno esaminate, ai fini dell'assegnazione, prioritariamente le commissioni costituite da classi dello stesso istituto e, successivamente, quelle costituite da classi di istituti diversi; in quest'ultimo caso verranno considerate per prime quelle di istituti appartenenti allo stesso comune.

Non dovranno produrre la scheda di partecipazione in qualità di Presidente o Commissario esterno i docenti che vengono designati Commissari interni. Referente per ogni utile informazione è l'assistente amministrativo Arguto Eugenio. Si precisa che per i docenti che non hanno presentato la scheda ES 1 senza giustificato motivo si procederà comunque d'ufficio ad acquisire al SID i loro dati fermo restando la rilevanza disciplinare per l'omissione.

Sono allegati:

1. il modulo ES 1 completo di istruzione per la sua compilazione;
2. allegato 6 priorità ai fini della nomina dei presidenti;
3. allegato 7 priorità ai fini della nomina dei commissari.

Referente per ogni utile informazione è l'assistente amm.vo Sig. Arguto Eugenio

Il Dirigente Scolastico
Prof. Baldassarre Chiaviello

